

# **BVGer D-2135/2016 vom 4. April 2014**

Bundesverwaltungsgericht, 2014-04-04, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bvger\\_D-2135\\_2016](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bvger_D-2135_2016)

FR: TAF D-2135/2016 du 4 avril 2014

IT: TAF D-2135/2016 del 4 aprile 2014

## **Regeste**

Esecuzione dell'allontanamento

## **Erwägungen**

### **E. 1**

Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la legge sull'asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. La SEM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi). L'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA. Il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA). Pertanto è legittimato ad aggravarsi contro di essa. I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 1 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 cpv. 1 PA) sono soddisfatti. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.

### **E. 2**

Giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 6 LAsi e dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua della decisione impugnata. Se le parti utilizzano un'altra lingua, il procedimento può svolgersi in tale lingua. In casu, la decisione impugnata è stata redatta in italiano, mentre il ricorso è stato trasmesso in tedesco. La presente sentenza è pertanto redatta in italiano.

### **E. 3**

Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi adottati (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2).

### **E. 4**

Innanzitutto, avendo il Tribunale confermato, con sentenza D-2157/2014, la decisione del 4 aprile 2014 dell'autorità inferiore inerente al non riconoscimento della qualità di rifugiato al ricorrente, al rifiuto della sua domanda d'asilo ed alla pronuncia dell'allontanamento, oggetto del litigio in tale sede risulta essere solamente la questione dell'esecuzione dell'allontanamento.

### **E. 5.1**

Nella querelata decisione, l'autorità inferiore ha ritenuto l'esecuzione dell'allontanamento ammissibile, ragionevolmente esigibile nonché possibile.

#### **E. 5.1.1**

A mente dell'autorità di prime cure, non essendo stata riconosciuta la qualità di rifugiato all'insorgente, il principio di non respingimento previsto dall'art. 5 LASi non si applicherebbe. Dagli atti non emergerebbe inoltre alcun elemento che potrebbe lasciar presagire, in caso di rimpatrio nel proprio Paese d'origine, un'esposizione ad una pena o ad un trattamento contrario all'art. 3 CEDU.

#### **E. 5.1.2**

Per quanto attiene all'esigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento l'autorità di prime cure ha rilevato che il richiedente proverrebbe da una delle quattro province del nord Iraq che formano la Regione Autonoma del Kurdistan (ARK) - Dohuk, Erbil, Halabdscha e Suleimaniya - e che sono dunque controllate dal governo regionale curdo. Contrariamente alle regioni del centro e del sud del Paese, le succitate province non sarebbero praticamente toccate dal conflitto iracheno. Ciò malgrado, a partire da giugno 2014, l'occupazione di varie località nel cuore dell'Iraq da parte dello "Stato Islamico" avrebbe causato un massiccio afflusso di rifugiati verso l'ARK. Le conseguenze per quanto riguarda la sicurezza e l'approvvigionamento non sarebbero tuttavia tanto grave da rappresentare, in generale, per la popolazione autoctona curda, un rischio ai sensi dell'art. 83 cpv. 4 LStr. Al momento attuale le quattro province non sembrerebbero essere minacciate da un attacco dello "Stato Islamico". Di fatto, gli scontri tra i Peshmerga curdi e le forze dello "Stato Islamico" si concentrerebbero su alcuni distretti situati nelle province di Ninawa attorno a Mosul, Zumar, Sindschar nonché al sud di Kirkuk nelle province di Salah Al-Din e Diyala. Ora, nonostante la presenza dello "Stato Islamico" alla frontiera con l'ARK abbia fatto innalzare il livello di vigilanza delle autorità curde, si potrebbe comunque affermare che, sotto il profilo della sicurezza e dei diritti dell'uomo, non vigerebbe una situazione di violenza generalizzata e l'esecuzione dell'allontanamento permarrrebbe in linea di massima ragionevolmente esigibile. Proseguendo nell'analisi, l'autorità inferiore ha rilevato che malgrado il richiedente non provenga da una delle summenzionate quattro province essendo stato socializzato a Mosul, il suo allontanamento in una di queste sarebbe tuttavia esigibile. Egli invero sarebbe di etnia curda, la sua lingua madre sarebbe il kurmanci, e la famiglia sarebbe originaria di Erbil, dove si troverebbe il suo stato civile di riferimento e dove egli avrebbe ottenuto la carta d'identità ed il certificato di nazionalità nel 2013. Tutti i parenti del richiedente - ovvero i suoi genitori, sua sorella, suo zio materno, tre zie materne, una zia paterna, nonché ventitré cugini - vivrebbero attualmente ad Erbil ed egli sarebbe in buoni rapporti con loro. Peraltro, i suoi genitori e la sorella, nonostante potrebbero permettersi un'altra abitazione - percependo infatti il padre una pensione dignitosa - preferirebbero alloggiare nella spaziosa casa dello zio materno ad Erbil. Inoltre, l'interessato non avrebbe mai avuto problemi con le autorità curde ed in passato non avrebbe mai incontrato difficoltà nel rapportarsi con loro, per esempio nel superare posti di blocco per raggiungere Erbil oppure per ottenere personalmente i suoi documenti. Egli stesso avrebbe poi affermato di non credere che vi sarebbero degli ostacolo per un suo eventuale trasferimento ad Erbil. Avendo i documenti in regola ed avendo parenti che potrebbero fungere da garanti dinanzi alle autorità curde, egli potrebbe dunque godere delle medesime condizioni dei genitori e come loro sarebbe libero di alloggiare dai parenti piuttosto che in un campo profughi. La SEM ha dunque ritenuto che essendo per di più il richiedente giovane, sano, con una

formazione con maturità classica ed esperienza professionale come militare e come commerciante di generi alimentari, non vi sarebbe ragione di credere che egli non possa interarsi nella provincia di Erbil. Infine, per quanto riguarda il timore fatto valere dal richiedente di essere consegnato alle autorità centrali irachene a causa della sua diserzione, l'autorità di prime cure ha osservato che i suoi motivi d'asilo essendo stati ritenuti inverosimili dalla SEM con decisione del 4 aprile 2014 - confermata dalla sentenza D-2157/2014 - non potrebbe venire nella fattispecie preso in considerazione.

## **E. 5.2**

In sede ricorsuale, il ricorrente censura anzitutto una violazione del diritto di esaminare gli atti, in particolare per quanto riguarda gli atti A3, A9, A12 e A15, ed una violazione del diritto di essere sentito ex art. 29 cpv. 2 Cost. Per quanto riguarda l'esame LINGUA (atto A15), la violazione del diritto di essere sentito costituirebbe nel contempo una violazione, da parte dell'autorità di prime cure, dell'obbligo di accertare in maniera esatta e completa i fatti giuridicamente rilevanti non avendo stabilito il luogo di origine dell'interessato. Dalla decisione impugnata infatti, non sarebbe chiaro se il ricorrente provenga o meno da Erbil avendo la SEM avrebbe in un primo tempo indicato che il richiedente proviene da una delle quattro province dell'Iraq del Nord salvo poi indicare più in avanti nella motivazione che egli non proverrebbe da una di queste province. Di conseguenza, dovrebbe essere concessa al richiedente la possibilità di visionare l'esame LINGUA, essendo questo atto di importanza fondamentale per la decisione. In secondo luogo, a dire dell'insorgente, una violazione dell'obbligo di accertare in maniera esatta e completa i fatti giuridicamente rilevanti risulterebbe parimenti dal mancato chiarimento da parte dell'autorità inferiore della situazione dei curdi in Iraq del Nord. Le argomentazioni inerenti all'esigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento contenute nel provvedimento querelato si fonderebbero infatti su fonti non più attuali, rispettivamente unicamente su allegazioni del ricorrente ed inoltre l'autorità di prime cure non avrebbe esaminato la questione dell'allontanamento verso l'ARK per i curdi non originari di una delle quattro province. Tale questione sarebbe infatti esplicitamente stata lasciata aperta dalla sentenza del Tribunale E-3737/2015 del 14 dicembre 2015 (pubblicata come sentenza di riferimento). A ciò si aggiunge inoltre il fatto che il ricorrente, dissidente, sarebbe concretamente ricercato. Dopo la decisione impugnata, egli sarebbe infatti venuto a conoscenza dell'esistenza di un mandato d'arresto nei suoi confronti emanato dalle autorità curde in data 1° dicembre 2013, avverando così i timori dell'insorgente di venire consegnato alle autorità centrali irachene. Ne risulterebbe quindi, un rischio per il ricorrente di subire dei trattamenti vietati dall'art. 3 CEDU. Infine, l'insorgente ritiene l'esecuzione dell'allontanamento non ragionevolmente esigibile data la situazione di violenza generalizzata vigente nelle quattro province dell'ARK. Ciò sarebbe deducibile da un rapporto della "Schweizerischen Flüchtlingshilfe (SFH)" del 28 marzo 2015 e da uno scritto dell'Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR) dell'ottobre 2014. Nondimeno, qualora il Tribunale giungesse alla conclusione che non vigerebbe una situazione di violenza generalizzata, andrebbe comunque ritenuta l'inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento per una persona non originaria di una delle quattro province dell'ARK poiché dall'invasione dello "Stato Islamico" dei territori dell'Iraq centrale e del sud, le autorità curde avrebbero intensificato i controlli ed inasprito le condizioni d'entrata nell'ARK. Di conseguenza, date le circostanze particolari del caso di specie avendo l'interessato vissuto la maggior parte della sua vita a Mosul ed essendogli Erbil sconosciuta, egli non potrebbe costruirsi una rete sociale. Infine, essendo l'insorgente in Svizzera da due anni e mezzo si sarebbe nel frattempo integrato. Il ricorrente andrebbe

pertanto ammesso provvisoriamente in Svizzera.

### **E. 5.3**

Nelle osservazioni del 24 maggio 2016 inerenti alle domande di consultazione degli atti, la SEM ha respinto tale richiesta. Gli atti A3 (dattiloscopia) ed A12 (nota interna riguardante l'invio del richiedente al Cantone) costituirebbero degli atti interni sui quali l'autorità di prime cure non si sarebbe fondata per emanare la decisione impugnata. Per quanto riguarda l'atto A9 (richiesta interna per avviare una procedura di perizia linguistica) la SEM ritiene che vi sarebbe un interesse pubblico importante della Confederazione o del Cantone che esige l'osservanza del segreto (art. 27 PA) e rileva che l'atto in questione non conterebbe alcun elemento di rilievo per la decisione e sarebbe unicamente attinente alla modalità di procedura interna di avvio di una perizia linguistica. Infine, per ciò che è della richiesta di visione dell'esame LINGUA (atto A15), l'autorità inferiore osserva che anche in questo caso vi sarebbe un interesse pubblico importante della Confederazione o del Cantone che esige l'osservanza del segreto (art. 27 PA) e che in siffatti casi verrebbe concesso un diritto di essere sentito per i contenuti rilevanti nella decisione di causa qualora l'esito della perizia vada contro le affermazioni del richiedente. Nella fattispecie, ciò non sarebbe il caso. I risultati della perizia linguistica confermerebbero le allegazioni dell'interessato circa la sua socializzazione a Mosul. Di conseguenza, non vi sarebbe motivo di concedere un diritto di essere sentito in merito. Infine, la SEM rileva di aver ribadito la provenienza da Mosul del richiedente già nella decisione del 4 aprile 2014 e nuovamente nella provvedimento querelato (nel secondo paragrafo, pag. 3). In precedenza, solo per un svista nel primo paragrafo - nel quale viene esposta la situazione generale dell'ARK - sarebbe stato erroneamente scritto diversamente.

### **E. 5.4**

Il 15 giugno 2016, prendendo posizione in merito alle osservazioni della SEM, l'insorgente censura una violazione del diritto di essere sentito e dell'obbligo di costituire un incarto per quanto attiene gli atti A3 e A12 non potendosi dedurre il loro contenuto dalla denominazione nell'indice. Per quanto riguarda invece gli atti A9 e A15, ne richiede nuovamente la visione al fine di poter accertare, se l'errore commesso dalla SEM circa il luogo di provenienza del ricorrente sia realmente frutto di una svista.

### **E. 5.5**

Con decisione incidentale del 7 luglio 2016 il Tribunale ha respinto l'istanza di esame degli atti A3, A9, A12, non avendo questi funto da base per il processo decisionale ed avendo la SEM riportato in modo sufficientemente chiaro e trasparente il contenuto nello scritto del 24 maggio 2016. Per quanto attiene l'esame LINGUA (atto A15) la richiesta di esame integrale è stata parimenti respinta, ma l'autorità inferiore è stata invitata a trasmettere al Tribunale un riassunto del contenuto.

### **E. 5.6**

Nel complemento del gravame del 22 agosto 2016 il ricorrente osserva anzitutto che la perizia linguistica confermerebbe la sua provenienza da Mosul dove sarebbe inoltre cresciuto. Pertanto, le considerazioni dell'autorità inferiore contenute nella decisione impugnata secondo cui egli proverrebbe da una delle quattro province dell'Iraq del nord sarebbero errate. Sarebbe pertanto necessario determinare se i curdi non originari dell'ARK abbiano una possibilità di stabilirvisi. Tale questione sarebbe infatti stata esplicitamente lasciata aperta dalla sentenza di riferimento E-3737/2015. Infine, l'insorgente ribadisce

nuovamente di aver ricevuto un mandato d'arresto e di essere ricercato concretamente dalle autorità irachene in quanto dissidente.

#### **E. 5.7**

Invitata ad esprimersi in merito, l'autorità inferiore osserva che il complemento del ricorso non conterrebbe elementi atti a modificare la propria posizione, proponendo quindi il respingimento del gravame.

#### **E. 6**

Preliminarmente, occorre osservare che avendo il Tribunale trasmesso al ricorrente un riassunto dell'esame-LINGUA (atto A15) concedendogli nel contempo un termine di quindici giorni per il completamento del ricorso, l'eventuale violazione del diritto di essere sentito è da considerarsi sanata in sede ricorsuale.

#### **E. 7**

In seguito, prima di esaminare la questione dell'ammissibilità, dell'esigibilità e della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento al Tribunale appare opportuno anzitutto determinare la questione della provenienza, rispettivamente della socializzazione, del ricorrente. Tale questione, nella fattispecie controversa, risulta infatti essere di primordiale importanza per l'analisi dell'esecuzione dell'allontanamento.

##### **E. 7.1**

Da un'accurata lettura della querelata decisione emergono due considerazioni della SEM in evidente contrasto tra loro. In particolare, l'autorità di prime cure ha inizialmente ritenuto l'interessato originario di una delle quattro province dell'Iraq del nord (cfr. decisione impugnata, pag. 3 paragrafo 1), salvo poi contraddirsi nel paragrafo successivo e ritenere il medesimo non proveniente da una di queste province (cfr. decisione impugnata, pag. 3 paragrafo 2).

##### **E. 7.2**

In sede d'audizione sulle generalità il ricorrente ha asserito di appartenere all'etnia curda, di parlare il kurmanci quale lingua madre e di avere inoltre buone conoscenze del curdo badini e dell'arabo (cfr. verbale 1, pag. 3). Inoltre, al deposito della domanda d'asilo in Svizzera il 22 ottobre 2013, l'insorgente ha indicato sul foglio dei dati personal di essere nato e di essere attinente di Erbil (cfr. atto A1). Nel prosieguo della procedura, il ricorrente ha affermato che entrambi i suoi genitori provengono dalla provincia di Erbil e che quando egli era molto piccolo con la famiglia si è trasferito a Mosul dove egli è cresciuto (cfr. verbale 1, pagg. 3 e 4). L'insorgente ha in seguito allegato di essere registrato presso lo stato civile di Erbil dove nel 2013 si è recato personalmente per rinnovare la carta d'identità ed il certificato di nazionalità (cfr. verbale 1, pag. 5; verbale d'audizione del 18 febbraio 2016 [di seguito: verbale 3], D34-D35).

##### **E. 7.3**

In data 11 novembre 2013 l'interessato è stato sottoposto ad una perizia linguistica per determinare se la sua socializzazione fosse effettivamente avvenuta a Mosul ("Does the claimant's speech sample confirm his claim to have been socialised in Mosul?"). Da tale esame ne è risultato che l'interessato è stato effettivamente molto probabilmente socializzato a Mosul ("Through this analysis it can be stated that the claimant's socialisation according to the principal question (...) took place within the following geographical area and/or

socio-ethnic background: Iraq [definitely]; Mosul City [most likely]") (cfr. osservazioni della SEM del 5 agosto 2016).

#### **E. 7.4**

Alla luce di tutto quanto sopra esposto, si può dunque ritenere che, come asserito varie volte dall'insorgente stesso, la sua socializzazione è effettivamente avvenuta a Mosul, mentre egli è tuttavia originario di Erbil. Ivi egli è infatti registrato allo stato civile e presso questo ufficio ha dovuto recarsi per ottenere il rinnovo dei suoi documenti d'identità. Ciò è inoltre confermato dal fatto che il rinnovo della carta d'identità può essere ottenuto unicamente presso l'ufficio di stato civile in cui si è registrati (cfr. Landinfo, Report Iraq: Travel documents and other identity documents, 16 dicembre 2016, § 7). Di conseguenza, non si evince in virtù di quale ragione il ricorrente esponga insistentemente nel ricorso, di essere originario di Mosul e non di Erbil.

#### **E. 7.5**

In tal senso, v'è da rammentare, che l'autorità inferiore ha sì esposto, che il richiedente proverrebbe da Mosul, tuttavia, dagli atti dell'incarto risulta evidente che la SEM intendesse considerare l'interessato originario di Erbil, ma socializzato a Mosul (cfr. decisione impugnata, pag. 3 paragrafo 1). La diversa valutazione della fattispecie nel paragrafo successivo nonché nello scritto del 24 maggio 2016 è dunque da ricondurre ad una formulazione infelice e ad una svista dell'autorità inferiore. Attestato dunque il luogo di provenienza del ricorrente, rispettivamente di socializzazione, al Tribunale non resta ora che analizzare l'esecuzione dell'allontanamento nella provincia di Erbil.

#### **E. 8**

Per quanto concerne l'esecuzione dell'allontanamento, l'art. 83 della legge sugli stranieri (LStr, RS 142.20) prevede che la stessa sia ammissibile (cpv. 3), ragionevolmente esigibile (cpv. 4) e possibile (cpv. 2). In caso di non adempimento d'una di queste condizioni, la SEM dispone l'ammissione provvisoria (art. 44 LAsi ed art. 83 cpv. 1 e 7 LStr). Secondo prassi costante del Tribunale, circa l'apprezzamento degli ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento, vale lo stesso apprezzamento della prova consacrato al riconoscimento della qualità di rifugiato, ovvero il ricorrente deve provare o per lo meno rendere verosimile l'esistenza di un ostacolo all'allontanamento (cfr. DTAF 2011/24 consid. 10.2 e relativo riferimento).

#### **E. 8.1**

L'esecuzione dell'allontanamento non è ammissibile se la prosecuzione del viaggio dello straniero verso il Paese d'origine o di provenienza o verso uno Stato terzo è contraria agli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera (art. 83 cpv. 3 LStr). Nessuno può essere costretto in alcun modo a recarsi in un Paese dove la sua vita, la sua integrità fisica o la sua libertà sarebbero minacciate per uno dei motivi menzionati all'art. 3 cpv. 1 LAsi, o dal quale rischierebbe d'essere costretto a recarsi in un Paese di tal genere (art. 5 LAsi ed art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1952 [Conv., RS 0.142.30]). Giusta l'art. 25 cpv. 3 Cost., l'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105) e l'art. 3 CEDU, nessuno può essere sottoposto a tortura né a pene o trattamenti inumani o degradanti (cfr. DTAF 2013/27 consid. 8.2). Il principio di non-refoulement protegge unicamente le persone alle quali è stata riconosciuta la qualità di rifugiato. Nella misura in cui codesto Tribunale ha confermato, con sentenza D-2157/2014, la decisione

della SEM del 4 aprile 2014 relativa ai motivi d'asilo del ricorrente, quest'ultimo non può prevalersi del principio del divieto di respingimento (art. 5 LAsi). Conformemente alla CorteEDU ed il Comitato dell'ONU contro la tortura, spetta all'interessato rendere plausibile l'esistenza di un reale rischio ("real risk") di essere sottoposto a trattamenti contrari all'art. 3 CEDU o all'art. 1 Conv. tortura (sentenza della CorteEDU [Grande Camera] Saadi contro Italia del 28 febbraio 2008, 37201/06, §§ 125 e 129 con giurisprudenza ivi citata). Il Tribunale ha stabilito già avuto modo di stabilire che l'esecuzione dell'allontanamento nella regione autonoma del Kurdistan iracheno non risulta essere generalmente inammissibile (cfr. sentenza di riferimento E-3737/2015 consid. 6.3.2 e riferimento ivi citato). Altresì, non v'è motivo di ritenere l'esistenza di un rischio personale, concreto e serio per l'insorgente di essere esposto, nel suo Paese d'origine ad un trattamento proibito ai sensi dell'art. 3 CEDU o dell'art. 1 Conv. tortura. A tal proposito va rilevato, che i documenti prodotti dall'interessato in sede ricorsuale ed intitolati "ordine d'arresto" (allegato 3 e allegato 9) da una parte risultano essere di esiguo valore probatorio, giacché trattasi di fotocopie. Invitato a fornire l'originale di tali documenti da parte del Tribunale il ricorrente non ha dato seguito a tale richiesta. Per quanto riguarda la fotocopia dell'ordine d'arresto emanato dal dipartimento di giustizia della città di Suleimaniya (allegato 3) il ricorrente non ha fornito alcuna spiegazione che giustificasse la sua inadempienza. Per quanto concerne invece la mancata produzione del mandato d'arresto del 28 settembre 2013 (allegato 9) la motivazione fornita risulta al Tribunale incomprensibile e non permette di giustificare l'inottemperanza. Di conseguenza, già per questo motivo i documenti non risultano atti a fondare un diverso giudizio. D'altra parte, dal contenuto di tali documenti non risulta neppure che l'insorgente rischi un trattamento contrario all'art. 3 CEDU. Da entrambi i documenti risulta unicamente che egli debba essere fermato. Essi non contengono tuttavia ulteriori indicazioni in merito ad esempio ad eventuali condanne e pene da scontare. Inoltre, il primo documento (allegato 3), successivo in ordine di tempo rispetto al secondo documento (allegato 9) è stato rilasciato dal Tribunale investigativo (Investigation Court for Asayish) e non contiene alcuna indicazione in merito all'infrazione commessa né alcun riferimento ad una disposizione legale come richiesto dal codice di procedura penale iracheno (cfr. art. 93 del suddetto codice, Kurdistan Region of Iraq, Criminal Procedure Code 23 of 1971 - Kurdistan region of Iraq (as amended to 14 February 2010) [Traduzione non ufficiale effettuata dal Global Justice Project: Iraq (GJPI)], 14.02.2010, <http://gjpi.org/wp-content/uploads/gjpi-cpc-1971-kurdish-v2.doc> >, consultato il 25.10.2017). Di conseguenza, vi sono dei seri dubbi quanto all'autenticità del documento e quanto al fatto che si tratti effettivamente di un ordine di arresto. Alla luce di tutto quanto sopra dunque, non vi sono elementi per ritenere che il ricorrente sia esposto ad un reale rischio di essere sottoposto a trattamenti contrari all'art. 3 CEDU o all'art. 1 Conv. tortura. In definitiva quindi, l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile ai sensi delle norme di diritto internazionale pubblico nonché della LAsi.

## **E. 8.2**

Giusta l'art. 83 cpv. 4 LStr, l'esecuzione non può essere ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato d'origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica. Tale disposizione si applica principalmente ai "réfugiés de la violence", ovvero agli stranieri che non adempiono le condizioni della qualità di rifugiato, poiché non sono personalmente perseguiti, ma che fuggono da situazioni di guerra, di guerra civile o di violenza generalizzata. Essa vale anche nei confronti delle persone per le quali

l'allontanamento comporterebbe un pericolo concreto, in particolare perché esse non potrebbero più ricevere le cure delle quali esse hanno bisogno o che sarebbero, con ogni probabilità, condannate a dover vivere durevolmente e irrimediabilmente in stato di totale indigenza e pertanto esposte alla fame, ad una degradazione grave del loro stato di salute, all'invalidità o persino la morte. Per contro, le difficoltà socio-economiche che costituiscono l'ordinaria quotidianità d'una regione, in particolare la penuria di cure, di alloggi, di impieghi e di mezzi di formazione, non sono sufficienti, in sé, a concretizzare una tale esposizione al pericolo. L'autorità alla quale incombe la decisione deve dunque, in ogni singolo caso, stabilire se gli aspetti umanitari legati alla situazione nella quale si troverebbe lo straniero in questione nel suo Paese sono tali da esporlo ad un pericolo concreto (cfr. DTAF 2014/26 consid. 7.6-7.7 e riferimenti ivi citati). Si tratta, dunque, di esaminare se l'allontanamento dell'insorgente è ragionevolmente esigibile, tenuto conto della situazione generale vigente attualmente nella provincia di Erbil da un lato e dalla sua situazione personale dall'altro.

#### **E. 8.2.1**

Il Tribunale nella sentenza di riferimento E-3737/2015 ha attualizzato la prassi stabilita dalla DTAF 2008/5 e considerato che malgrado l'avvento dello "Stato Islamico" in Siria e Iraq - ed in particolare la sua presenza nell'Iraq centrale - abbia causato un importante numero di profughi interni e spinto le autorità dell'ARK ad inasprire le condizioni d'entrata ed intensificare le misure di sicurezza al fine di evitare l'entrata eventuali infiltrati o simpatizzanti dello "Stato Islamico", nelle province curde di Dohuk, Erbil, Suleimaniya e Halabja non vige una situazione di violenza generalizzata (cfr. E-3737/2015 consid. 7.3-7.4). Di conseguenza, se l'interessato proviene da una delle summenzionate province e vi sono delle circostanze individuali favorevoli - una rete socio-famigliare o legami con i partiti dominanti - l'esecuzione dell'allontanamento è da considerarsi tuttora ragionevolmente esigibile (cfr. E-3737/2015 consid. 7.4.5 e DTAF 2008/5 consid. 7.5).

#### **E. 8.2.2**

Nel caso in disamina, il ricorrente è un giovane di etnia curda di stato civile celibe e con esperienza professionale quale commerciante di generi alimentari (cfr. verbale 1, pag. 4). Egli parla il kurmanci quale lingua madre e possiede inoltre buone conoscenze del curdo badini nonché dell'arabo (cfr. verbale 1, pag. 3). Oltracciò è originario di Erbil (cfr. supra consid. 7), ove possiede diversi parenti - tra cui tre zie ed uno zio materno, una zia paterna nonché complessivamente ventitré cugini (cfr. verbale 2, D65; verbale 3, D38) - con i quali è in regolare contatto ed in buoni rapporti (cfr. verbale 3, D10-D11, D35-D36 e D39). Al momento attuale, anche i suoi genitori e la sorella vivono ad Erbil (cfr. verbale 2, D65), in quanto, a seguito la conquista della città di Mosul da parte dello "Stato Islamico", quest'ultimi hanno preferito trasferirsi presso lo zio materno, il quale ha facilitato la loro registrazione presso l'ufficio della sicurezza (cfr. verbale 2, D65; verbale 3, D21-D24). Il ricorrente ha altresì dichiarato che la famiglia preferisce soggiornare nella spaziosa abitazione dello zio, nonostante il padre percepisca una pensione dignitosa, che può essere prelevata senza particolari difficoltà presso gli uffici competenti di Erbil (cfr. verbale 3, D16-D20). Sulla base delle sue stesse allegazioni, l'insorgente godrebbe inoltre degli stessi privilegi dei suoi genitori, per il che, può essere presupposto un suo insediamento ad Erbil privo di particolari difficoltà (cfr. verbale 3, D44-D45). Alla luce di tutto ciò, un'integrazione del ricorrente nella provincia curda appare altamente plausibile. Quanto all'integrazione di successo dell'interessato (cfr. allegati 4, 10 e 11), il Tribunale osserva che

questa circostanza non è rilevante ai sensi dell'esecuzione dell'allontanamento. A maggior ragione, le conoscenze linguistiche e professionali acquisite in Svizzera potranno essergli di vantaggio per il suo reinserimento in Patria. Infine, neppure rilevante nella fattispecie per l'analisi dell'esigibilità dell'esecuzione dell'interessato verso Erbil, l'avvenuta distruzione dell'abitazione familiare a Mosul. In considerazione di tutto quanto precede, si può dunque ragionevolmente pretendere che il ricorrente faccia ritorno nella sua provincia d'origine per il che l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente è ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr in relazione all'art. 44 LAsi).

### **E. 8.3**

Non risultano inoltre impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr in relazione all'art. 44 LAsi). L'insorgente, usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio (cfr. art. 8 cpv. 4 LAsi; DTAF 2008/34 consid. 12). L'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile.

### **E. 9**

Ne discende che la SEM con la decisione impugnata non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d'apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi), altresì, per quanto censurabile, la decisione non è inadeguata (art. 49 PA), per il che il ricorso va respinto.

### **E. 10**

Visto l'esito della procedura, le spese processuali che seguono la soccombenza sarebbero da porre a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Tuttavia, avendo il Tribunale accolto la domanda di assistenza giudiziaria, con decisione incidentale del 25 agosto 2016, esse vengono condonate (cfr. art. 65 cpv. 1 PA).

### **E. 11**

La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda d'extradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva. (dispositivo alla pagina seguente)

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.